



**fratelli dell'uomo**  
frères des hommes europe

## Statuto

### Articolo 1

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione denominata "FRATELLI DELL'UOMO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" detta brevemente "FRATELLI DELL'UOMO – ONLUS".

### Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano. Essa potrà stabilire sedi secondarie in altre località italiane e all'estero.

### Articolo 3 – Finalità

L'Associazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei seguenti settori di attività:

- a) la cooperazione e la solidarietà con le popolazioni più sfavorite del mondo e in particolare dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa;
- b) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo, utilizzando appropriati mezzi di informazione e formazione.

L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- il sostegno a programmi di sviluppo sociale ed economico
- il supporto a iniziative che riducano l'esclusione sociale, includendo tra di esse specifici progetti di scambio e di sviluppo di competenze sul piano delle nuove tecnologie e dell'informatica
- l'eventuale invio di volontari nei paesi in via di sviluppo;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
- l'attività di formazione, particolarmente rivolta alla scuola (docenti e alunni);
- l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche;
- l'eventuale sostegno e rafforzamento di organizzazioni sociali italiane ed europee al fine di allargare la base per gli scambi con organizzazioni sociali del Sud del mondo.
- il reperimento delle risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, così come specificato nel successivo art.4.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non ha carattere politico, confessionale o etnico.

### Articolo 4 – Proventi

I proventi dell'Associazione sono costituiti da quote associative, offerte, donazioni, lasciti testamentari e dall'utilizzo di beni o somme che provenissero a qualsiasi titolo, compresi contributi erogati da enti pubblici e/o privati.

### Articolo 5 – Soci

L'Associazione è composta da soci e soci onorari.

Sono **Soci** le persone o le organizzazioni che collaborano attivamente e con regolarità per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa il cui ammontare viene deciso dall'Assemblea. L'ammissione di un socio, che può anche essere un sostenitore, viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione su richiesta dell'interessato.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o per mancato pagamento della quota associativa, nei termini fissati dal Consiglio.

L'esclusione viene pronunciata dall'Assemblea, dopo aver sentito l'interessato, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l'Associazione.

Sono **Soci Onorari** le persone che rendono o abbiano reso servizi di particolare rilevanza all'Associazione. La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio d'Amministrazione.

### Articolo 6 – Sostenitori

Sono sostenitori dell'Associazione le persone o le istituzioni che sostengono finanziariamente l'attività dell'Associazione. La qualifica di sostenitore viene acquisita automaticamente al momento del versamento di un contributo.

### Articolo 7 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente

- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) il Revisore dei Conti

### **Articolo 8 – Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai Soci con almeno un anno di appartenenza e in regola con il versamento annuale della quota associativa e dai Soci onorari.

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Essa può essere ordinaria o straordinaria. E' ammessa la delega: ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno entro il mese di giugno o quando esso ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, deleghe comprese, e in seconda convocazione qualsiasi ne sia il numero.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

Essa ha i seguenti poteri:

- approvare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio d'Amministrazione;
- approvare le relazioni consultive, il programma operativo e il bilancio redatto dal Consiglio d'Amministrazione;
- approvare il regolamento interno e le relative modifiche;
- eleggere i membri del Consiglio d'Amministrazione e un revisore dei conti;
- determinare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione. E' valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, deleghe comprese, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci e in eventuale terza convocazione qualsiasi ne sia il numero.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

La convocazione delle assemblee deve essere scritta e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione, indicandone la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

### **Articolo 9 – Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri, nominati dall'Assemblea generale ordinaria, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione deve garantire l'esecuzione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, alla quale ha l'obbligo di presentare annualmente la relazione consultiva sull'attività svolta congiuntamente al bilancio redatto ai sensi dell'art.2423 c.c. Esso è investito di tutti i poteri per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea e di ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

I membri dimissionari, deceduti o che non abbiano partecipato alle riunioni senza giustificato motivo per

più volte consecutive, vengono sostituiti per cooptazione. I nuovi membri cooptati resteranno in carica sino alla successiva riunione dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un VicePresidente, un Tesoriere. Nomina inoltre un Segretario generale, che può anche essere estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto almeno otto giorni prima delle riunioni. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando la maggioranza dei suoi membri è presente o rappresentata.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità il voto di chi presiede è dirimente.

### **Articolo 10 – Presidente dell'Associazione**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente dell'Associazione vengono assunte dal VicePresidente.

Il Presidente può essere confermato fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Al Presidente spettano tutti i poteri ad esso conferiti dal Consiglio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

### **Articolo 11 – Utili e avanzi di gestione**

E' fatto divieto al Consiglio di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto, o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 12 – Regolamento interno**

L'Associazione si doterà, se necessario, di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio d'Amministrazione.

L'approvazione del regolamento interno ed eventuali modifiche spetta all'Assemblea ordinaria.

### **Articolo 13 – Responsabilità**

I Soci dell'Associazione non sono responsabili dei debiti dell'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 38 c.c.

### **Articolo 14 – Durata e scioglimento**

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, e l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.